

LA NUOVA DISCIPLINA SUI CENTRI DI RACCOLTA

<p>Riferimenti normativi</p>	<p>Decreto Ministeriale 13 Maggio 2009 (G.U. n. 165 del 18/07/2009) che ha modificato il Decreto Ministeriale 8 Aprile 2008, <i>Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D. lgs. 152/2006</i></p> <p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. <i>Norme in materia ambientale</i>, in particolare artt.183 comma 1, lettera cc) (definizione del centro di raccolta) 184, 195, 198 (criteri di assimilazione dei rifiuti urbani), 212 comma 8 (trasporto dei propri rifiuti come parte integrante ed accessoria dell'organizzazione – produttore iniziale)</p> <p>art. 4 - quinquies lett. b), Legge 205/2008, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare</i></p> <p>Decreto 28 aprile 1998, n. 406 <i>Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti</i></p> <p>Deliberazione n. 2 del 20 Luglio 2009 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella Categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta</p> <p>D.M. 8 ottobre 1996, modificato con D.M. 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per il trasporto dei rifiuti</p>
<p>Premessa</p>	<p>Considerata la prossima piena attuazione dei contenuti del D.M. 08.04.2008 (così come modificato e integrato dal D.M. 13.05.2009), si è ritenuto opportuno fornire uno strumento agile che permetta una lettura chiara della normativa di riferimento e quindi una sua applicazione uniforme sul territorio</p>
<p>Impianti per la raccolta differenziata, cosa cambia ?</p>	<p>Alla ripetuta domanda, si può rispondere che ora viene riconosciuta a livello legislativo la possibilità di realizzare e gestire dei centri di raccolta comunali senza bisogno di autorizzazione ai sensi degli art.208 e 210 D.Lgs. 152/06. A questo punto le attuali aree pubbliche attrezzate per il conferimento separato di rifiuti oggetto della raccolta differenziata sono distinte in due tipologie: i centri di raccolta e le piattaforme, autorizzate ai sensi degli art. 208 e 210 D.Lgs. 152/06 (impianti autorizzati alle operazioni R13 - D15 nei quali, a seconda dell'autorizzazione, è possibile anche effettuare trattamenti del rifiuto conferito).</p> <p>I centri di raccolta operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali si conformano alle disposizioni del D.M. 08.04.2008, e successive modifiche, entro il 18 gennaio 2010. Qualora tali impianti risultino conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1 al D.M. 08.04.2008 e s.m.i., non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto medesimo.</p> <p>Le piattaforme di cui sopra (non conformi al D.M. per tipologie, CER e operazioni svolte) continuano a operare sulla base della loro autorizzazione.</p>

<p>Art. 1 Campo di applicazione D.M. 08.04.2008 e s.m.i.</p>	<p>Cosa si intende per centro di raccolta Il decreto disciplina i centri di raccolta comunali o intercomunali. Essi sono costituiti da aree presidiate e allestite in conformità alle disposizioni tecnico gestionali contenute nel D.M. ove si svolge unicamente l'attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati elencati in Allegato I Paragrafo 4.2. Nei centri di raccolta non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad esempio cernita, smontaggi, triturazione, miscelazione, ecc...), ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione della carta) per ottimizzare il successivo trasporto.</p> <p>Come deve essere svolta la raccolta La raccolta deve essere svolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2.</p> <p>Chi può conferire i rifiuti ai centri di raccolta Possono conferire ai centri di raccolta le utenze domestiche e non domestiche (rifiuti speciali assimilati agli urbani) anche mediante i gestori del servizio pubblico, nonché gli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (RAEE ritirati dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 151/2005)</p> <p>Chi autorizza la realizzazione dei centri di raccolta La realizzazione, o l'adeguamento, dei centri di raccolta e la loro regolamentazione è affidata al Comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti, in conformità con la vigente normativa urbanistica ed edilizia. Il Comune da comunicazione alla Regione e alla Provincia della realizzazione o dell'adeguamento dei centri di raccolta. Allo scopo di uniformare le modalità di comunicazione con la Regione e le Province, al presente documento viene allegato un modello per la trasmissione dei dati e dei documenti prodotti dal Comune</p>
<p>Art. 2 Approvazioni e iscrizioni D.M. 08.04.2008 e s.m.i. Stabilisce gli adempimenti amministrativi per la realizzazione e gestione dei centri di raccolta</p>	<p>Gestore del centro di raccolta Il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'ambiente 28 Aprile 1998, n. 406.</p>

<p>Deliberazione n. 2 del 20 Luglio 2009 del Comitato Nazionale</p>	<p>Requisiti per l'iscrizione I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella Categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico e amministrativo (REA) - dimostrare la dotazione minima di personale addetto di cui all'allegato 1 della deliberazione - dimostrare la qualificazione del personale secondo le modalità di cui all'Allegato 2 della deliberazione - nominare almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui alla Del.003/CN/Albo del 16/07/1999 - dimostrare la capacità finanziaria con la disponibilità degli importi di cui all'Allegato 3 della deliberazione. Tale disponibilità si dimostra con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, D.M. 406/98 (documenti contabili) o con attestazione affidamento bancario come da Allegato 4 della deliberazione - prestare idonea garanzia finanziaria prevista per la cat. 1 dal D.M. 8 ottobre 1996, modificato con D.M. 23 aprile 1999 <p>Integrazione categoria 1 Se l'azienda è già titolare di un'iscrizione all'Albo in categoria 1, dovrà integrare l'iscrizione medesima per l'attività "Gestione dei centri di raccolta" dimostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dotazione minima del personale, - la qualificazione del personale, - la capacità finanziaria. <p>Non sono tenuti a presentare ulteriori garanzie finanziarie salvo che l'integrazione richiesta non comporti il cambio di classe.</p> <p>Centri di raccolta già operanti sulla base di disposizioni regionali o locali Per i gestori di centri di raccolta già operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, che si conformeranno al D.M. entro il 18 gennaio 2010, la domanda di iscrizione/integrazione dovrà essere presentata come previsto dall'art. 3 della deliberazione.</p> <p>Iscrizione delle imprese che avevano già presentato domanda ai sensi della Deliberazione del Comitato Nazionale del 29/07/2008 Queste devono presentare alla Sezione Regionale dell'Albo competente una dichiarazione in carta libera con la quale esprimono la volontà di confermare la domanda già presentata (modello di cui all'Allegato 6 della deliberazione del 20 Luglio 2009). I documenti allegati alla precedente domanda che hanno subito variazioni possono essere sostituiti o integrati.</p>
--	---

<p>Art. 212 comma 8 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>Legge 205/2008, art. 4 - quinquies, lett. b)</p>	<p>Chi non è tenuto all'iscrizione</p> <p>I Comuni che gestiscono direttamente i propri centri di raccolta (Circ. Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28.10.2008 prot. n. 1656/ALBO/PRES)</p> <p>Si precisa che le associazioni, cooperative, ONLUS, che intendono gestire i centri di raccolta devono essere iscritte al registro delle imprese o al REA ed ottenere l'iscrizione all'Albo.</p> <p>Si evidenzia che l'impresa potrà conferire al centro di raccolta¹ esclusivamente i rifiuti autorizzati, ossia i codici CER contenuti nel provvedimento di iscrizione all'Albo.</p> <p>In particolare, l'impresa iscritta all'Albo ai sensi dell'art. 212, co. 8, D.Lgs. 152/2006, modif. da D.Lgs. 4/2008,² sarà autorizzata a trasportare in qualità di produttore iniziale i rifiuti derivanti direttamente dalla sua attività principale, ossia quella denunciata al Registro delle Imprese o al REA.</p> <p>Si propone il seguente esempio. Un mobilificio non avrà nella sua iscrizione al trasporto i toner esausti, poiché tali rifiuti non derivano dall'attività principale dell'impresa (che è quella di mobiliere) ma da svolgimento di attività correlata che è evidentemente quella di ufficio.</p> <p>Ai sensi dell'art 212, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'azienda sarà esentata dall'obbligo di iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione</p>
<p>Allegato 1 - Requisiti tecnico gestionali</p>	<p>Dove possono essere localizzati</p> <p>E' importante osservare che in quanto trattasi di aree per attività di raccolta di frazioni omogenee di rifiuti urbani e assimilati, possono non rispettare le distanze di tutela previste per gli altri impianti che trattano rifiuti, quali quelle da case sparse o centri abitati.</p> <p>Il sito scelto deve comunque essere in piena disponibilità da parte dell'Ente e dovranno inoltre essere rispettati quei vincoli escludenti che derivano anche da altre normative di settore (ad esempio, distanze da pozzi ad uso acqua potabile, da corsi d'acqua, fascia A e B PAI, cimiteri, ecc. ...) o limitanti (fasce di rispetto stradali, elettrodotti, di parco, ambientale, ecc. ...).</p> <p>Nel caso in cui il sito individuato non abbia requisiti ottimali dovranno essere</p>

¹ Saranno conferibili al centro di raccolta (quindi i gestori dei centri di raccolta possono accettare) solo le frazioni ricomprese nell'Allegato 1 punto 4.2 del D.M. 08.04.2008 s.m.i., relativi a rifiuti di origine domestica e assimilati agli urbani con le limitazioni indicate alla lettera e) del comma 2 dell'art 195 D.lgs. 152/06, per cui sia stata attivata la raccolta. I rifiuti speciali, invece, che non rientrano nella tipologia dei rifiuti conferibili al centro di raccolta, dovranno essere trasportati presso impianti autorizzati (Dlgs 22/97, Dlgs 152/06 e Dlgs 59/05).

² Chi può iscriversi al trasporto dei propri rifiuti art. 212 comma 8 D. Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008? I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (omissis)

valutate delle misure compensative da mettere in atto nelle fasi di realizzazione e gestione dell'impianto per limitarne l'impatto sul tessuto urbano prossimo allo stesso (viabilità, decoro, problemi di carattere igienico sanitario, etc).

Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento

Requisiti del centro di raccolta

Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Il centro di raccolta deve essere dotato di:

- adeguata viabilità interna;
- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti.

In merito si ricorda che la diversa fruizione di parti della pavimentazione (destinata a transito dei mezzi e/o al deposito e movimentazione dei cassoni) richiede, al fine di garantire l'efficacia dell'impermeabilizzazione, di prevedere che parte della stessa posseda anche requisiti di resistenza fisica significativi (ad esempio in cls);

- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti. Il centro di raccolta deve quindi essere conforme al R.R. 4 del 24 marzo 2006
- recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo;
- devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento ;
- in considerazione delle indicazioni in materia di sicurezza, è necessario prevedere un adeguato sistema di intervento in caso di incendio.

Struttura e modalità di deposito del centro di raccolta (modalità tecniche di gestione del centro)

Se nel centro, come sopradescritto, è consentito il solo conferimento di frazioni non pericolose queste devono essere raccolte in cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza della rampa carrabile almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti.

Se nel centro, è consentito sia il conferimento delle frazioni non pericolose che di quelle pericolose, lo stesso dovrà avere oltre alle caratteristiche già esposte anche una zona protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Nel centro, le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e

munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

In considerazione delle esigenze di contabilizzazione dei quantitativi in entrata ed uscita dal centro, come previsti dagli allegati 1a e 1b, è opportuno sia disponibile, anche in prossimità, una pesa carrabile.

Il deposito dei rifiuti deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza.

Le eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui soli rifiuti solidi non pericolosi (quali ad esempio la compattazione di carta, cartone, plastica, polistirolo) per ottimizzare il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

Nel centro deve inoltre essere garantita 1) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti ; 2) la sorveglianza durante le ore di apertura.

Le modalità di deposito dei rifiuti conferiti devono comunque garantire :

- che siano evitati danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi ;
- che siano rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose ;
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ;
- i rifiuti liquidi siano depositati in serbatoi o in contenitori mobili (ad esempio, fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, posti al coperto. I sistemi di carico e scarico dei liquidi dalle cisterne devono essere mantenuti in efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- il deposito di oli minerali usati sia realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996. In proposito si ricorda il limite di 500 l oltre il quale vi è l'obbligo di applicazione dell'allegato C al D.M. 392/1996;
- il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- i rifiuti pericolosi e i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici;
- la frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura;
- i rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda quindi di verificare, oltre alle corrette modalità di deposito, anche l'assoggettamento o meno al Certificato Prevenzione Incendi ed alle procedure collegate;

- i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Gestione dei RAEE

Le frazioni riconducibili ai 5 raggruppamenti RAEE indicati nell'Allegato A del D.M. 185/2007 (frigoriferi - raggr 1 ; grandi bianchi - raggr. 2 ; televisori /monitor - raggr 3 ; componenti elettronici - raggr 4 ; lampade al Ne - raggr 5) devono essere depositate in modo distinto ed omogeneo, in sicurezza per operatori e per le stesse apparecchiature. Si sottolinea che tali rifiuti devono essere depositati integri, e non possono esservi svolte operate di smontaggio di parti. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno; **b.** assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; **c.** mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

In merito a quanto previsto all'art 1 del D.M. 08.04.2008 e s.m.i., potenzialmente riferibile a tale tipologia di rifiuto, si precisa che resta comunque imprescindibile il rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. per i centri di raccolta, in assenza dei quali non è possibile prevedere il conferimento da parte di soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Modalità amministrative di gestione del centro di raccolta

Per i centri di raccolta non è prevista la figura del direttore tecnico di impianto ma solo quella del responsabile tecnico già dell'azienda gestore.

Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.

Si precisa che l'utilizzo di tali modelli assolve alla sola accettazione e contabilizzazione dei rifiuti nel centro, e non sostituisce in alcun modo l'utilizzo del formulario per il trasporto dei rifiuti dove previsto.

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi, e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti resta fermo l'obbligo di formulario per i rifiuti in uscita dal centro di raccolta e diretti all'impianto di trattamento.

Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.

Ciò comporterà in caso di conferimenti continuati, un avvio all'impianto

successivo di ogni singola frazione, pericolosa o non, almeno una volta ogni 3 mesi.

E' importante comunque valutare correttamente tempi e modi di deposito delle singole frazioni per consentire comunque un deposito corretto di quelle frazioni particolari, quali, ad esempio, sfalci del verde, legno, polistirolo, carta, cartone che nell'arco dei tre mesi possono deperire dando origine a azioni moleste.

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

Nel D.M. 08.04.2008 e s.m.i. vengono espressamente indicate sia le tipologie che i C.E.R. che possono essere depositati all'interno del centro. Si ricorda perciò che la scelta di depositare frazioni diverse o CER diversi di rifiuti, così come di non rispettare esattamente i contenuti del D.M., ad esempio in relazione alla possibilità di pretrattamento del rifiuto conferito, comporta l'assoggettamento del sito, come in precedenza, al normale regime autorizzativo.

Le frazioni ed i CER consentiti, tra i quali i comuni possono scegliere quali tipologie di raccolte attivare nel centro sono :

1. imballaggi in carta e cartone (CER 150101)
2. imballaggi in plastica (CER 150102)
3. imballaggi in legno (CER 150103)
4. imballaggi in metallo (CER 150104)
5. imballaggi in materiali misti (CER 150106)
5. a imballaggi in materiali compositi (CER 150105)
6. imballaggi in vetro (CER 150107)
6. a imballaggi in materia tessili (CER 150109)
7. contenitori T/FC (CER 150110* e CER 150111*)
8. rifiuti di carta e cartone (CER 200101)
9. rifiuti in vetro (CER 200102)
10. frazione organica umida (CER 200108 e CER 200302)
11. abiti e prodotti tessili (CER 200110 e CER 200111)
12. solventi (CER 20 0113*)
13. acidi (CER 200114*)
14. sostanze alcaline (CER 200115*)
15. prodotti fotochimici (CER 200117*)
16. pesticidi (CER 200119*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg (CER 200121*)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123*, CER 200135*, CER 200136)
19. oli e grassi commestibili (CER 200125)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER 200126*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127* e CER 200128)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 200129*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente(CER 200130)
24. farmaci (CER 200131* e 200132)
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (CER 200133*)
- 25.a batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 200134)
26. rifiuti legnosi (CER 200137* e CER 200138)
27. rifiuti plastici (CER 200139)
28. rifiuti metallici (CER 200140)
29. sfalci e potature (CER 200201)
30. ingombranti (CER 200307)
31. cartucce toner esaurite (CER 200399)

<p>D.Lgs. 152/2006 artt. 184, 195, 198</p>	<p>32. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 160216)</p> <p>33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (CER 080318)</p> <p>34. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 160103)</p> <p>35. filtri olio (CER 160107*)</p> <p>36. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico (CER 160504* - CER 160505)</p> <p>37. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 170107)</p> <p>38. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui a voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 170904)</p> <p>39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 200141)</p> <p>40. terra e roccia (CER 200202)</p> <p>41. altri rifiuti non biodegradabili (CER 200203)</p> <p>In ultimo rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche .</p> <p>Quali sono quindi i rifiuti assimilati agli urbani ?</p> <p>Sono quei rifiuti speciali, prodotti da aziende locali, che per qualità e quantità sono assimilati agli urbani dal Comune con proprio regolamento.</p> <p>L'assimilazione può avvenire solo se :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono rifiuti non pericolosi e provengono da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ; - sono individuati come assimilabili dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. <p>Quindi, la definizione di quali siano i rifiuti urbani assimilati risiede nella competenza del comune che la esercita attraverso l'emanazione del regolamento.</p> <p>L'art 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 contiene inoltre le seguenti precisazioni:</p> <p>e) Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998 (per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;)</p>
---	--

Fac-simile di scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta - per utenze non domestiche di cui all'ALLEGATO 1a (rifiuti in entrata)

	NUMERO	
	DATA	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Azienda

Partita IVA

Targa del mezzo che conferisce

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura

Firma dell'addetto al centro di controllo*

.....

*Da intendersi come l'addetto incaricato presente presso il centro di raccolta

Fac-simile di scheda dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta di cui all'ALLEGATO Ib (rifiuto in uscita)

	NUMERO	
	DATA	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Quantitativo avviato a recupero/smaltimento Unità di misura

Firma dell'addetto al centro di raccolta*

.....

*Da intendersi come l'addetto incaricato presente presso il centro di raccolta

Modello per la stesura della comunicazione da inviare alla Regione e alla Provincia

CENTRO DI RACCOLTA

Sito in (Comune)				
Indirizzo			Frazione	
Foglio/i			Mappale/i	
Destinazione d'uso				
Bacino di utenti servito			Modalità di gestione	conto proprio affidamento a gestore terzo
Dati del gestore			Iscrizione all'Albo n°..... del	
Atti assunti per la realizzazione del centro				
Atti assunti per la trasformazione da piattaforma a centro di raccolta				
	Breve descrizione struttura impianto			
Superficie complessiva in mq		Superficie coperta in mq		Superficie destinata deposito RAEE in mq
Pavimentazione zone di transito e deposito				
Strutture presenti				

Si allegano alla presente gli atti assunti in merito dall'Amministrazione Comunale ed una planimetria del centro con localizzazione cassoni e reti tecnologiche.

Modalità di deposito

FRAZIONE	MODALITA' DEPOSITO	CER
IMBALLAGGI CARTA CARTONE		150101
IMBALLAGGI IN PLASTICA (ANCHE POLISTIROLO)		150102
IMBALLAGGI IN LEGNO		150103
IMBALLAGGI IN METALLO		150104

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI		150106
IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI		150105
IMBALLAGGI N VETRO		150107
IMBALLAGGI N MATERIA TESSILE		150109
CONTENITORI T/F C		150110* - 150111*
RIFIUTI DI CARTA E CARTONE		200101
RIFIUTI IN VETRO		200102
FRAZIONE ORGANICA UMIDA		200108 – 200302
ABITI E PRODOTTI TESSILI		200110 – 200111
SOLVENTI		200113*
ACIDI		200114*
SOSTANZE ALCALINE		200115*
PRODOTTI FOTOCHIMICI		200117*
PESTICIDI		200119*
TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI Hg – RAEE 5		200121*
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE		200123* - 200135* - 200136
OLI E GRASSI COMMESTIBILI		200125
OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI AL PUNTO PRECEDENTE ES OLI MINERALI ESAUSTI		200126*
VERNICI INCHIOSTRI ADESIVI E RESINE		200127* - 200128
DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE		200129*
DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI AL PUNTO PRECEDENTE		200130
FARMACI		200131* - 200132
BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601* - 160602 – 160603 PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE		200133*
BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200133*		200134
RIFIUTI LEGNOSI		200137* - 200138
RIFIUTI PLASTICI		200139
RIFIUTI METALLICI		200140
SFALCI E POTATURE		200201
INGOMBRANTI		200307
CARTUCCE TONER ESAURITE		200399
COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215* (LIMITATAMENTE AI TONER E CARTUCCE DI STAMPA PROVENIENTI DA UTENZE		160216

DOMESTICHE)		
TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317* (PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE)		080318
PNEUMATICI FUORI USO (SOLO SE CONFERITI DA UTENZE DOMESTICHE)		160103
FILTRI OLIO		160107*
GAS IN CONTENITORIE A PRESSIONE LIMITATAMENTE AD ESTINTORI E AREOSOL A USO DEMESTICO		160504* - 160505
MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI M, MATTONELLE, CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE A CUI LA VOCE 170106* (SOLO DA PICCOLI INTERVENTI DI RIMOZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE DELLA CIVILE ABITAZIONE)		170107
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI CUI A VOCI 170901* - 170902* - 170903* (SOLO DA PICCOLI INTERVENTI DI RIMOZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONDOTTRE DELLA CIVILE ABITAZIONE)		170904
RIFIUTI PRODOTTI DALLA PULIZIA DI CAMINI (SOLO SE PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE)		200141
TERRA E ROCCIA		200202
ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI		200203
RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI REGOLAMENTI COMUNALI FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART 195, COMMA 2, LETTERA E, DEL DLVO 152/2006 E S.M.I.		

Data

Firma
legale rappresentante dell'Ente